Reg……/AMB/26

COMUNE DI SASSARI

SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

ACCORDO TRA IL COMUNE DI SASSARI E L'AZIENDA SOCIO - SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI LIBERI, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM.II..

L'anno 2026 (duemilaventisei), il giorno 6 del mese di ottobre in Sassari,

TRA

l'Ing. Giovanni Antonio Pisoni, nato a Sassari il 24/11/1969, nella sua qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Verde Pubblico del Comune di Sassari (C.F. n° 00239740905), ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

E

l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, codice fiscale 02884000908, rappresentata dal Direttore Generale.

RICHIAMATI:

- la Legge 14 agosto 1991, n. 281, recante disposizioni in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, che attribuisce alle Regioni e agli enti locali compiti di programmazione, coordinamento e attuazione degli interventi di tutela degli animali d'affezione e di contrasto al randagismo;
- la normativa regionale vigente in materia di tutela degli animali d'affezione, prevenzione del randagismo e sanità pubblica veterinaria;
- il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione, che stabilisce l'obbligo di identificazione mediante microchip e di iscrizione all'anagrafe animale;

• la normativa nazionale e regionale vigente in materia di sanità pubblica veterinaria, benessere animale, igiene urbana, tutela della salute pubblica e prevenzione delle zoonosi;

• il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 e gli eventuali strumenti programmatori regionali vigenti, che individuano tra gli obiettivi prioritari la tutela della salute umana e animale e la promozione di interventi integrati tra enti locali e servizi veterinari;

• il Piano Regionale della Prevenzione Veterinaria vigente, che prevede azioni di controllo del randagismo, di gestione delle popolazioni feline e di monitoraggio sanitario;

• le rispettive competenze istituzionali del Comune e dell'Azienda sanitaria in materia di tutela degli animali d'affezione, prevenzione del randagismo, igiene urbana e sanità pubblica veterinaria;

CONSIDERATO che:

• il progetto denominato "Controllo e gestione delle nascite nelle popolazioni feline libere del Comune di Sassari", predisposto dalla S.C. Randagismo e Anagrafe degli Animali da Compagnia Nord Sardegna, volto a contrastare l'incremento incontrollato della popolazione felina libera e a migliorare le condizioni igienico-sanitarie e di benessere animale;

• la presenza, nel territorio del Comune di Sassari, di un numero significativo di gatti liberi, con conseguenti esigenze di carattere organizzativo, igienico-sanitario, di tutela della salute pubblica e di benessere animale;

• la necessità di assicurare un'azione coordinata e strutturata tra Comune e ASL per la gestione della popolazione felina libera, il controllo delle nascite, l'identificazione degli animali e il monitoraggio sanitario;

• la volontà delle Parti di collaborare per il perseguimento di finalità di interesse

pubblico, senza instaurazione di rapporti di subordinazione tra il personale degli enti sottoscrittori e nel pieno rispetto delle autonomie organizzative, gestionali e contabili di ciascun ente;

• l'opportunità di definire, mediante il presente Accordo, gli impegni, le responsabilità, le modalità operative, gli strumenti di monitoraggio e rendicontazione, nonché la disciplina relativa alla protezione dei dati personali trattati nell'ambito del progetto;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate, confermano e fanno proprie le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, **si conviene e si stipula quanto segue:**

Art. 1 – Oggetto dell'accordo

1) Il presente Accordo disciplina i rapporti di collaborazione tra il Comune di Sassari e la ASL n. 1 di Sassari per la realizzazione del progetto "Controllo e gestione delle nascite nelle popolazioni feline libere del Comune di Sassari".

2) Il progetto è finalizzato a:

a) contenere l'incremento della popolazione felina libera nel territorio del Comune di Sassari;

b) incrementare il numero delle sterilizzazioni di gatti liberi;

c) favorire la corretta gestione della popolazione felina libera, nel rispetto del benessere animale e delle condizioni igienico-sanitarie;

d) garantire l'identificazione e la tracciabilità di tutti gli animali sottoposti a trattamento mediante applicazione di microchip e registrazione nelle banche dati previste dalla normativa vigente;

e) promuovere interventi di profilassi e monitoraggio sanitario, inclusa la vaccinazione e i trattamenti antiparassitari, secondo le priorità individuate dai servizi veterinari;

f) ridurre le criticità igienico-sanitarie, i rischi di zoonosi e le situazioni di conflittualità

urbana connesse alla presenza di gatti liberi;

g) rafforzare il coordinamento tra Amministrazione Comunale, servizi veterinari della ASL, referenti delle associazioni di volontariato e volontari, utilizzando i sistemi già conosciuti e consolidati dalle associazioni per la gestione della popolazione felina.

3) Le attività saranno realizzate secondo il piano operativo, il cronoprogramma e il piano economico-finanziario agli atti del Settore, che costituiscono riferimento per l'attuazione delle attività previste dal presente Accordo.

Art. 2 – Finalità di interesse pubblico

La collaborazione è diretta al perseguimento delle seguenti finalità di interesse pubblico:

a) tutela della salute pubblica e della sanità animale, anche attraverso la prevenzione delle zoonosi e il controllo sanitario delle popolazioni feline;

b) prevenzione del randagismo e controllo demografico delle popolazioni feline, mediante programmi strutturati di sterilizzazione e gestione;

c) tutela del benessere degli animali d'affezione, in coerenza con i principi della Legge n. 281/1991 e della normativa regionale vigente;

d) prevenzione della diffusione di malattie infettive e parassitarie trasmissibili all'uomo o ad altre specie animali;

e) miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie delle aree interessate dalla presenza di popolazione felina, con riduzione di situazioni di degrado e di potenziale conflitto sociale;

f) promozione di una gestione responsabile, coordinata e tracciabile della popolazione felina libera, con il coinvolgimento attivo dei referenti delle associazioni di volontariato e volontari;

g) razionalizzazione degli interventi e delle risorse pubbliche, evitando duplicazioni e ottimizzando l'uso delle strutture e delle competenze disponibili;

h) riduzione delle segnalazioni e degli esposti relativi a problematiche connesse alla presenza di gatti liberi, mediante azioni preventive e di monitoraggio continuo.

Art. 3 – Durata

1) Il presente Accordo ha efficacia dalla data della sottoscrizione e con termine al 30 giugno 2027, salvo facoltà di rinnovo o recesso..

2) Le attività progettuali sono articolate indicativamente secondo il seguente cronoprogramma:

Fase	Attività	Periodo indicativo
1	Pianificazione del tavolo tecnico e definizione degli accordi operativi	Ottobre 2026 – Ottobre 2026
2	Censimento, sopralluoghi	Novembre 2026 – Gennaio 2027
3	Campagna di sterilizzazione	Novembre 2026 – Giugno 2027
4	Formazione e sensibilizzazione	Dicembre 2026 – Aprile 2027
5	Monitoraggio e controllo	Per tutta la durata del progetto
6	Verifica finale e relazione conclusiva	Entro 15 gg dalla conclusione delle attività.

3) Eventuali proroghe o modifiche del cronoprogramma dovranno essere formalizzate mediante atto scritto sottoscritto dalle Parti, nel rispetto della disponibilità residua delle risorse e senza nuovi o maggiori oneri oltre quelli già previsti.

Art. 4 - Impegni della ASL n. 1 di Sassari

La ASL, attraverso le proprie strutture competenti, si impegna a:

a) coordinare sotto il profilo sanitario e veterinario le attività previste dal progetto, definendo i protocolli operativi e le priorità di intervento;

b) programmare e realizzare, in collaborazione con gli ambulatori/cliniche private individuati dal Comune, gli interventi di sterilizzazione dei gatti liberi;

c) assicurare l’identificazione di tutti i gatti oggetto del presente Accordo mediante applicazione di microchip e la registrazione nelle banche dati previste dalla normativa

vigente, inclusa l'anagrafe animale;

d) provvedere, secondo le modalità organizzative definite, e ai test sierologici, trattamenti antiparassitari e agli interventi di vaccinazione nei limiti delle risorse disponibili e secondo le priorità sanitarie individuate dai servizi veterinari;

e) effettuare, ove necessario, indagini epidemiologiche e test diagnostici sulle principali patologie infettive del gatto, al fine di valutare lo stato sanitario delle popolazioni feline e adottare eventuali misure di controllo;

f) garantire la corretta gestione sanitaria degli animali sottoposti a cattura, sterilizzazione e reimmissione, nel rispetto del benessere animale e delle indicazioni tecniche dei servizi veterinari;

g) individuare il responsabile sanitario e il referente tecnico del progetto, assicurando un punto di contatto stabile per il Comune, i referenti delle associazioni e volontari;

h) partecipare al tavolo tecnico di coordinamento, fornendo dati, relazioni e proposte operative;

i) predisporre report periodici sull'attività svolta, sul numero degli animali trattati e sugli indicatori di risultato, da condividere con il Comune;

j) predisporre la relazione conclusiva di progetto e la rendicontazione delle attività di propria competenza, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11;

k) fornire indicazioni tecniche ai referenti delle associazioni e ai volontari, anche mediante incontri formativi o materiale informativo.

Art. 5 – Impegni del Comune di Sassari

Il Comune si impegna a:

a) collaborare con la Asl al fine di effettuare il censimento della popolazione felina libera, anche mediante sopralluoghi congiunti con i servizi veterinari e i referenti delle associazioni e volontari;

b) verificare, anche attraverso i propri uffici competenti, la disponibilità e l'idoneità delle aree pubbliche da destinare alla popolazione felina libera, segnalando eventuali criticità igienico-ambientali;

c) individuare gli ambulatori/cliniche private presso i quali saranno eseguiti gli interventi di sterilizzazione, assicurando che le strutture dispongano dei requisiti tecnico-sanitari necessari;

d) coordinare i rapporti con i referenti delle associazioni di volontariato e volontari coinvolti, utilizzando i sistemi già conosciuti e consolidati dalle associazioni per la gestione della popolazione felina libera;

e) agevolare le attività di cattura, trasporto e reimmissione degli animali, secondo modalità concordate con la ASL e nel rispetto del benessere animale;

f) collaborare all'installazione o alla regolarizzazione delle strutture destinate all'alimentazione e al ricovero, nel rispetto delle disposizioni comunali, regolamentari e igienico-sanitarie;

g) promuovere attività di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, al fine di favorire una convivenza responsabile con i gatti liberi;

h) mettere a disposizione, nei limiti delle proprie competenze e disponibilità, spazi, supporti logistici e strumenti di comunicazione utili alla realizzazione del progetto;

i) partecipare al tavolo tecnico di coordinamento, fornendo dati, relazioni e proposte operative;

j) collaborare alla raccolta dei dati relativi alle segnalazioni dei cittadini e agli esposti igienico-sanitari, al fine di valutare l'impatto del progetto;

k) assicurare gli adempimenti amministrativi e finanziari di propria competenza, ivi inclusa la messa a disposizione della quota di risorse prevista dall'articolo 10.

Art. 6 - Tavolo tecnico di coordinamento

1) Per garantire il coordinamento delle attività è istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti della ASL e del Comune.

2) Il tavolo tecnico è convocato dal responsabile del progetto o da uno dei referenti individuati dalle Parti.

3) Il tavolo ha il compito di:

- approvare la programmazione operativa degli interventi, sulla base delle priorità individuate;
- definire le priorità territoriali e la popolazione felina libera oggetto di intervento;
- verificare lo stato di avanzamento del progetto, anche sulla base dei report periodici;
- esaminare eventuali criticità operative, sanitarie o organizzative;
- coordinare i rapporti con i referenti delle associazioni di volontariato e volontari;
- esaminare i dati di monitoraggio e gli indicatori di risultato;
- proporre eventuali modifiche organizzative o operative, nel rispetto delle risorse disponibili;
- approvare la relazione finale di progetto.

4. Le riunioni del tavolo tecnico possono svolgersi anche mediante videoconferenza e sono verbalizzate a cura del segretario designato dalle Parti.

Art. 7 - Responsabili e referenti del progetto

1) Il responsabile scientifico e organizzativo del progetto è individuato nella persona del dott. Andrea Sarria, salvo diversa successiva designazione.

2) Per la ASL, sono individuati i seguenti referenti operativi:

◦ dott. Andrea Sarria: project manager e coordinamento generale;

◦ dott. Gabriele Rossi: profilassi indiretta;

◦ dott.ssa Giuliana Pitzianti: tests ematici;

◦ dott. Federico Saiu: identificazione e tracciabilità;

◦ dott.ssa Veronica Di Stefano: trattamenti antiparassitari;

◦ dott.ssa Roberta Mura: banca dati e alimentazione dell'archivio delle colonie feline.

3) Il Comune individuerà con proprio atto il referente per le attività di competenza.

4) La sostituzione dei referenti dovrà essere comunicata tempestivamente all'altra Parte, al fine di garantire la continuità operativa.

Art. 8 - Modalità operative

1) Gli interventi saranno organizzati secondo un programma condiviso, tenendo conto:

a) della consistenza numerica della popolazione felina libera;

b) della presenza di cucciolate e di situazioni di vulnerabilità;

c) delle condizioni sanitarie degli animali e delle eventuali emergenze;

d) della prossimità ad aree sensibili (scuole, presidi sanitari, aree residenziali, ecc.);

e) delle segnalazioni e delle emergenze segnalate dai cittadini o dagli uffici competenti;

f) della disponibilità delle strutture e delle risorse umane, tecniche ed economiche.

2) Le attività di cattura, trasporto e reimmissione saranno svolte nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni impartite dai servizi veterinari, utilizzando i sistemi già conosciuti e consolidati dalle associazioni di volontariato e volontari.

3) Gli animali sottoposti a sterilizzazione saranno reimmessi, ove compatibile con le condizioni sanitarie e ambientali, nel territorio di provenienza.

4) Per ciascun animale dovranno essere assicurati:

a) identificazione mediante microchip;

b) registrazione nelle banche dati previste dalla normativa vigente;

c) annotazione dell'intervento chirurgico e sanitario;

d) aggiornamento della scheda dei gatti liberi;

e) tracciabilità delle attività sanitarie eseguite.

Art. 9 - Coinvolgimento delle associazioni e dei volontari.

1) Le associazioni e i volontari potranno collaborare alle attività di censimento, cattura, trasporto, assistenza e monitoraggio, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità definiti dalla normativa vigente e dalle indicazioni delle Parti.

2) La collaborazione non comporta, salvo specifico diverso titolo giuridico, l'affidamento di funzioni sanitarie proprie della ASL né l'esercizio di poteri amministrativi propri del Comune.

3) I soggetti coinvolti dovranno attenersi alle indicazioni operative impartite dalla ASL e dal Comune, utilizzando i sistemi già conosciuti e consolidati dalle associazioni di volontariato.

4) Il Comune e la ASL potranno predisporre modelli di comunicazione, schede operative e istruzioni, al fine di uniformare le procedure e garantire la tracciabilità delle attività.

Art. 10 - Risorse finanziarie

1. Per la realizzazione del progetto è previsto un importo complessivo massimo pari a euro 60.000,00 (sessantamila/00), ripartito come segue:

a) Comune di Sassari: euro 30.000,00 (trentamila/00);

b) ASL n. 1 di Sassari: euro 30.000,00 (trentamila/00).

2) Le risorse saranno utilizzate esclusivamente per le attività coerenti con gli obiettivi del presente Accordo e con il piano economico-finanziario (Allegato C).

3) La ripartizione delle risorse tra le voci di spesa sarà definita nei rispettivi atti amministrativi di approvazione, nel rispetto della normativa vigente e della contabilità pubblica.

4) Eventuali variazioni tra le voci di spesa dovranno essere autorizzate secondo le procedure interne dei rispettivi enti e, ove necessario, formalizzate mediante accordo integrativo.

5) Non potranno essere assunti impegni finanziari eccedenti le risorse effettivamente

disponibili e formalmente autorizzate.

Art. 11 - Rendicontazione

1) La ASL e il Comune provvederanno, ciascuno per le attività di propria competenza, alla rendicontazione delle spese sostenute e dei risultati conseguiti.

2) La rendicontazione dovrà indicare almeno:

a) attività realizzate;

b) numero degli animali censiti;

c) numero degli animali catturati;

d) numero degli interventi di sterilizzazione effettuati;

e) numero degli animali identificati mediante microchip;

f) numero degli interventi profilattici eseguiti;

g) risorse utilizzate;

h) eventuali criticità;

i) scostamenti rispetto agli obiettivi;

j) risultati raggiunti.

3) La rendicontazione finale dovrà essere trasmessa entro 15 giorni dalla conclusione delle attività.

Art. 12 - Monitoraggio e indicatori

Il monitoraggio del progetto sarà effettuato mediante i seguenti indicatori:

Obiettivo	Indicatore	Target
Controllo demografico	Incremento delle sterilizzazioni	+50%
Efficienza operativa	Realizzazione degli interventi programmati	almeno 80%
Tracciabilità	Coinvolgimento dei referenti delle associazioni	almeno 70%
Impatto urbano	Riduzione delle segnalazioni	almeno 60%

Gli indicatori potranno essere ulteriormente specificati dal tavolo tecnico sulla base dei

dati iniziali rilevati nella fase di censimento.

Art. 13 - Protezione dei dati personali

1) Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento, si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'ambito del presente Accordo nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e della restante normativa vigente.

2) I dati personali trattati includono, a titolo esemplificativo: dati identificativi dei referenti delle associazioni, dati relativi agli interventi sanitari sugli animali, nonché eventuali dati necessari al coordinamento operativo.

3) Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle istituzionali connesse alla realizzazione, al monitoraggio e alla rendicontazione del progetto oggetto del presente Accordo.

4) Ciascuna Parte adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire sicurezza, riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, prevenendo accessi non autorizzati, usi illeciti o diffusioni indebite.

5) Gli eventuali flussi informativi tra Comune e ASL sono limitati ai dati strettamente necessari al perseguimento delle finalità dell'Accordo e sono effettuati nel rispetto dei principi di minimizzazione e di pertinenza.

6) I dati sono conservati per il tempo necessario all'esecuzione dell'Accordo e agli adempimenti di legge, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla normativa in materia amministrativa, contabile e sanitaria.

Art. 14 - Responsabilità

1) Ciascuna Parte è responsabile delle attività di propria competenza e dell'operato del proprio personale, nonché dei soggetti da essa direttamente incaricati nell'ambito del presente Accordo.

2) La ASL risponde degli aspetti sanitari e veterinari degli interventi eseguiti direttamente o sotto il proprio coordinamento, inclusi la programmazione delle attività cliniche, la definizione dei protocolli sanitari e la supervisione tecnica degli interventi di sterilizzazione, identificazione e profilassi.

3) Il Comune risponde degli adempimenti amministrativi, logistici e organizzativi di propria competenza, inclusi l'individuazione delle strutture private convenzionate, il coordinamento con i referenti delle associazioni, e la gestione degli aspetti comunicativi e di coinvolgimento della cittadinanza.

4) Le Parti si impegnano a segnalarsi tempestivamente eventuali criticità, irregolarità o eventi avversi connessi all'esecuzione dell'Accordo, al fine di adottare congiuntamente le misure correttive necessarie.

5) Il presente Accordo non determina la costituzione di rapporti di lavoro, subordinazione, associazione, società o rappresentanza tra le Parti; ciascun ente mantiene la propria autonomia organizzativa, gestionale e contabile.

Art. 15 - Sicurezza e tutela degli operatori

Le Parti assicurano, per quanto di rispettiva competenza, il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché l'adozione delle misure necessarie per prevenire rischi connessi alle attività di cattura, trasporto, contenimento e gestione degli animali.

Art. 16 - Modifiche e integrazioni

1) Qualsiasi modifica o integrazione al presente Accordo dovrà risultare da atto scritto, sottoscritto dai rappresentanti autorizzati delle Parti.

2) Le modifiche non potranno comportare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti in assenza della preventiva copertura finanziaria e dei necessari provvedimenti autorizzativi.

Art. 17 – Recesso, risoluzione e controversie

1) Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo per sopravvenute esigenze istituzionali o per gravi motivi, mediante comunicazione scritta.

2) In caso si esaurimento delle risorse economiche, di cui all'art. 10, prima della scadenza del termine indicato all'art. 3, è fatta salva la possibilità di recedere anticipatamente dal presente Accordo.

3) Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente ogni controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo.

Art. 18 - Registrazione e oneri

1) Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente, salvo diversa disposizione.

2) Eventuali spese di bollo, registrazione e ogni altro onere fiscale saranno assolti secondo la normativa vigente e secondo quanto stabilito dagli uffici competenti delle Parti.

Art. 19 - Disposizioni finali

1) Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di sanità pubblica veterinaria, tutela degli animali d'affezione, prevenzione del randagismo, procedimento amministrativo, contabilità pubblica, trasparenza e protezione dei dati personali.

2) Costituiscono allegati al presente Accordo:

- Allegato A: progetto operativo;
- Allegato B: cronoprogramma;
- Allegato C: piano economico-finanziario;
- Allegato D: scheda di monitoraggio;
- Allegato E: procedura operativa per cattura, sterilizzazione e reimmissione.

Confermato e sottoscritto.

Sassari. lì

Per il Comune di Sassari

(il Dirigente Settore Ambiente e Verde pubblico)

GIOVANNI ANTONIO
PISONI
06.10.2026 10:15:23
GMT+00:00

Per l'ASL n. 1 di Sassari

(il Direttore Generale)

ANTONIO
LORENZO
SPANO

Firmato digitalmente da
ANTONIO LORENZO
SPANO
Data: 2026.10.06 10:19:53
+02'00'